



RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Circolare n. 111 – 2 Maggio 2020

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (CURA ITALIA): LE NOVITA' DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Con la presente informativa si segnala che è stato a tutti gli effetti convertito con Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 Aprile 2020, S.O. n. 16, il D.L. n. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato "Cura Italia".

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, segnalando le novità in materia di lavoro apposte in sede di conversione.

Articolo	Contenuto
Articolo 2-bis	Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario Fino al perdurare dello stato di emergenza, viene prevista per le aziende e gli enti del Ssn la possibilità di reclutamento del personale delle professioni sanitarie, dei medici specializzandi e degli operatori socio-sanitari, anche fuori graduatoria, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, ovvero assumendo a tempo determinato medici specializzandi in graduatoria (articolo 1, commi 547 e 548-bis, L. 145/2018).
Articolo 16	Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati DPI, di cui all'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis.

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com

PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it

Website: www.frisoniebisceglie.com

<p>Articolo 17-bis</p>	<p>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</p> <p>Fino al termine dello stato di emergenza, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13, D.Lgs. 1/2018, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Ssn e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2, D.L. 19/2020, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. I trattamenti di dati personali devono comunque essere effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, Regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, fermo restando che le autorizzazioni al trattamento possono essere concesse con modalità semplificate, anche oralmente.</p>
<p>Articolo 19</p>	<p>Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS</p> <p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020 ovvero assunti dal 24 febbraio al 17 marzo, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del Fis con la causale "emergenza COVID-19", dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale);- dei termini per l'invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015. <p>La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).</p> <p>In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stata eliminata la procedura sindacale che tale norma, all'articolo 18, prevedeva in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 148/2015.</p> <p>I periodi concessi per l'emergenza COVID-19:</p>

- non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), 12 (durata), 29, comma 3 (Fis), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;

- sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni aggiuntive: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2.

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per periodi decorrenti dal 23 febbraio e fino al 31 agosto, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell'Inps. La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui all'articolo 19. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all'articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l'esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti e senza applicazione del tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Articolo 19-bis	<p>Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</p> <p>In via di interpretazione autentica, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020 (Cigo, Fis, Fsba e altri Fondi, Cigd), nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.</p>
Articolo 20	<p>Dalla CIGS alla CIGO</p> <p>Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata. Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata CIGO), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale). In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedurali.</p> <p>Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. In sede di conversione in Legge del D.L. n. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), che alla data del 23</p>

	<p>febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.</p>
Articolo 21	<p>Dall'assegno di solidarietà a quello ordinario FIS</p> <p>I datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29, comma 3 (durata prestazioni Fis), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015. Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all'articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, limite che sarà monitorato dall'Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.</p>
Articolo 22	<p>Cassa in deroga</p> <p>Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la Cigd, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto limitatamente sia ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020 sia, per effetto di quanto previsto dal D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo.</p> <p>L'accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e, novità della conversione in Legge, per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte</p>

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps). Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, 1° periodo, D.L. 18/2020, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l'assegno ordinario, fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Nei Decreti di riparto su base regionale delle risorse (si veda D.M. 23 marzo 2020) è stabilito il numero di Regioni o Province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori. I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei

beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. In sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nelle predette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni, possono riconoscere trattamenti di Cigd, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo rispetto alle 9 settimane e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

Articolo 23

Congedo genitori lavoratori

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 5 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

- ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con *handicap* in situazione di gravità, fruito dai genitori durante

detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;

- ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
- il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
- il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, nel limite

	<p>massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-<i>bis</i>, L. 50/2017.</p> <p>Il <i>bonus</i> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.</p>
Articolo 24	<p>Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili</p> <p>Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (<i>ex</i> articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>
Articolo 26	<p>Sorveglianza sanitaria attiva</p> <p>Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (<i>ex</i> articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 13/200, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), D.L. 19/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020). Tale condizione può essere attestata anche dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.</p>

Articolo 27	<p>Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.</p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 28	<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago</p> <p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART-COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 29	<p>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 30	<p>Indennità lavoratori del settore agricolo</p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>

Articolo 31	Incumulabilità tra indennità Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Articolo 32	Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 Il termine per le domande di disoccupazione agricola (ordinariamente il 31 marzo), per gli operai a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, viene prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Articolo 33	Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.
Articolo 34	Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.
Articolo 35	Terzo settore Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps). Parimenti, slitta al 31 ottobre 2020 il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali. Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio da parte di Onlus, OdV e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono, altresì, prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati

	sulla base di Leggi nazionali e regionali.
Articolo 35-bis	Disposizioni in materia di volontari della protezione civile I periodi continuativi di utilizzo di volontari della protezione civile di cui all'articolo 39, comma 2, D.Lgs. 1/2018, sono elevati fino a 180 giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno, previsto sempre in 180 giorni.
Articolo 37	Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020. I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.
Articolo 38	Indennità lavoratori dello spettacolo Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell'anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 39	Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (<i>smart working</i>), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta. Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (<i>smart working</i>). In sede di conversione, tali misure sono state estese anche ai

	<p>lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.</p>
Articolo 40	<p>Sospensione delle misure di condizionabilità</p> <p>Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini;• le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpl e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015);• gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);• le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015). <p>Per le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché per le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza, la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nel l'ambito del comune di appartenenza.</p>
Articolo 42	<p>Disposizioni INAIL</p> <p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail. Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all'Inail; l'Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell'infortunato.</p> <p>Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria. Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio.</p>
Articolo 43	<p>Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori</p> <p>Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall'Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria. L'importo sarà erogato alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.</p>
Articolo 44-bis	<p>Indennità per i lavoratori autonomi Comuni zona rossa</p> <p>In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di</p>

	<p>agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.</p>
Articolo 46	<p>Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali GMO)</p> <p>A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.</p> <p>Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).</p>
Articolo 60	<p>Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo</p> <p>Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.</p>
Articolo 61	<p>Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato</p> <p>Viene prevista la sospensione degli adempimenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;- versamenti relativi all'Iva, in scadenza nel mese di marzo 2020. <p>La sospensione si applica a:</p> <ol style="list-style-type: none">1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i>;2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che

- gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *nightclub*, sale gioco e biliardi;
 4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
 7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 10. aziende termali e centri per il benessere fisico;
 11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
 14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 17. esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
 18. organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome, che esercitano, in via esclusiva o

principale, una o più attività di interesse generale previste dal CTS. Limitatamente alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa, è confermata la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29, D.P.R. 600/1973.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi). Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili). Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Articolo 61-bis

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Viene anticipata al 1° gennaio 2020, rispetto all'originario termine del 1° gennaio 2021, la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, D.L. 124/2019, con l'eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito *internet*.

In particolare, a decorrere da quest'anno:

1. i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 unitamente alle schede per la scelta della destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un Caf-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo;

2. fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, i Caf concludono le attività di comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:

a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

- b) il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
 - c) il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
 - d) il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
 - e) il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
3. il termine per la consegna delle CU, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all'Inps, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni è il 16 marzo (si ricorda che il D.L. 9/2020 ha prorogato il termine al 31 marzo e, successivamente, il D.L. 23/2020 ha prorogato ulteriormente il termine al 30 aprile);
4. i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del 2, del 5 e dell'8 per mille entro:
- a) il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
 - b) il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
 - c) il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
 - d) il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
 - e) il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre;
5. il termine entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere le CU all'Agenzia delle entrate, in via telematica, è il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per il 2020, non si applicheranno sanzioni se la trasmissione avviene entro il 30 aprile 2020, come previsto dal D.L. 23/2020. Rimane ferma la possibilità di invio telematico delle CU nei casi in cui il sostituto non possa accedere alla dichiarazione precompilata, ovvero la certificazione si riferisca a redditi esenti;
6. l'Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile. Limitatamente al 2020 il termine è individuato nel 5 maggio 2020;
7. il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre;
8. la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta deve essere fatta entro il 16 marzo.

Articolo 62	<p>Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi</p> <p>Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. In sede di conversione in Legge, è stato precisato che restano fermi i termini previsti all'articolo 61-<i>bis</i> per la precompilata. Il comma 6 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019). Il comma 5 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni. La sospensione dei versamenti Iva, di cui al comma, 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Brescia (comune aggiunto in sede di conversione), Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi. Il comma 7 prevedeva la possibilità di sospendere l'applicazione delle ritenute su compensi o ricavi particolari, ma la disposizione è stata abrogata in sede di conversione, in quanto riproposta (con ampliamento dei termini temporali) nel D.L. 23/2020. Restano ferme le particolari disposizioni in tema di rinvio delle scadenze di versamento, contenute nel D.M. 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.</p>
Articolo 63	<p>Premio ai lavoratori dipendenti</p> <p>Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese. L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997.</p>

Articolo 64	<p>Credito d'imposta sanificazione</p> <p>Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Alcune precisazioni sono contenute nella circolare n. 9/E/2020, paragrafo 13.</p>
Articolo 66	<p>Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;- ai soggetti titolari di un reddito d'impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. <p>Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019. Per particolari disposizioni sulle modalità di erogazione e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento fiscale, si veda la risoluzione n. 21/E/2020.</p>
Articolo 67	<p>Sospensione attività accertative e di riscossione</p> <p>Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1. liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;2. termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;3. termini di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014.

I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo Pec. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l'interpello all'indirizzo mail div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l'anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.

Articolo 68

Sospensione riscossione

Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.

Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.

Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.

Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi:

- agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-bis - 3-sexies, D.L. 16/2012;
- alle ingiunzioni ex R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali;
- agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a:

- articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018;
- articolo 23, D.L. 119/2018;
- articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019;

e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020.

In sede di conversione, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo e i termini dei versamenti relativi agli accertamenti esecutivi doganali, alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, agli

	<p>accertamenti esecutivi degli enti locali introdotti dalla legge di bilancio 2020 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020 (e non da quella generale dell'8 marzo). Ai fini di coordinamento viene, infine, previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.</p> <p>Per chiarimenti in merito alle attività connesse con la Riscossione, si rammenta che sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presenti delle <i>Faq</i> in continuo aggiornamento.</p>
Articolo 96	<p>Indennità collaboratori sportivi</p> <p>Viene riconosciuta un'indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.</p> <p>Le domande, comprensive dell'autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.</p> <p>A copertura dell'indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.</p>

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito](#) per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse.

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 2020

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. "Coronavirus") attualmente in corso, con decorrenza lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni normative.

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell'interno specifico, non avranno più risposta.

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in possesso.

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE

		Fax. +39 031-555540	info@frisoniebisceglie.com pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
Amministrazione	Alessandra Romanò	103	alessandra.romano@frisoniebisceglie.com
	Stefania Nogara	124	stefania.nogara@frisoniebisceglie.com
Area paghe	Alberto Balestrini Dott.	102	alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com
	Andrea Beretta	105	andrea.beretta@frisoniebisceglie.com
	Andrea Cappelletti	106	andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com
	Annalisa Cirantideo	107	annalisa.cirantideo@frisoniebisceglie.com
	Cristiana Fedrizzi	108	cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com
	Elisa Lugarini	109	elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com
	Erika Cortese	117	erika.cortese@frisoniebisceglie.com
	Fabio Caruso Dott.	111	fabio.caruso@frisoniebisceglie.com
	Fabio Macera	126	fabio.macera@frisoniebisceglie.com
	Fabrizio Zecchi	113	fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com
	Katia Esposito	115	katia.esposito@frisoniebisceglie.com
	Mara Colombo	114	mara.colombo@frisoniebisceglie.com
Maurizio Ratti	110	maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com	

FRISONI **e** BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

	Patrizia Pellegrini	119	patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com
	Patrizia Polidoro	120	patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com
	Silvia Costa Dott.ssa	121	silvia.costa@frisoniebisceglie.com
	Silvia Perego	123	silvia.perego@frisoniebisceglie.com
	Veruska Pellegrino	125	veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com

Lo Studio, al momento del ripristino dell'ordinario orario di apertura al pubblico e dell'ordinario funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Frisoni e Bisceglie

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com

PEC: pec.frisoniebisceglie@cn.legalmail.it

Website: www.frisoniebisceglie.com